

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 361)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1972

Integrazione di lire 8 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 15 dicembre 1969, n. 1024, l'Amministrazione degli affari esteri ha ottenuto l'assegnazione della somma di lire 2.500.000.000 suddivisa in cinque annualità di lire 500.000.000 ciascuna, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

La stessa legge dispone l'assegnazione al Ministero degli affari esteri, nel limite massimo di lire 1.500 milioni, dei ricavi derivanti dalla vendita o dai conguagli delle permutate

dei beni immobili di pertinenza dello Stato situati all'estero, quando la loro conservazione non risulti conveniente nè rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero acquistati o costruiti. Il ricavato di dette vendite e permutate è stato assai modesto (poco più di 200 milioni) e i relativi fondi sono tuttora in corso di riassegnazione.

Gli stanziamenti assegnati con legge 15 dicembre 1969, n. 1024, sono ormai quasi completamente esauriti essendo stati spesi

o impegnati per alcune sedi diplomatiche e consolari alle quali urgeva dare una più stabile e definitiva sistemazione in immobili demaniali.

L'Amministrazione si trova ora nella necessità di provvedere alla costruzione di immobili destinati ad altre importanti sedi all'estero per cui si presenta ormai indilazionabile il problema di un adeguato riassetto logistico.

Fra queste va menzionata la sede di Washington che si trova ubicata in un edificio vetusto e del tutto insufficiente alle esigenze odierne della nostra Ambasciata, sito in una zona divenuta ormai eccentrica rispetto ai quartieri residenziali e di rappresentanza e che non offre più sufficienti garanzie di sicurezza per le persone e gli uffici a motivo del deterioramento delle condizioni di ordine pubblico in essa verificatosi. In vista di procedere alla costruzione di un nuovo edificio per la Cancelleria e la residenza dell'Ambasciata, è in corso l'acquisto di un terreno in una zona residenziale particolarmente adatta a una rappresentanza diplomatica, in cui si sono andate trasferendo molte delle più importanti Ambasciate a Washington.

Un altro problema che riveste carattere di particolare urgenza è quello relativo alla sede di Brasilia, dove il Governo brasiliano ha messo un terreno a disposizione del Governo italiano affinché provveda a costruirvi la nostra Ambasciata nella nuova capitale, analogamente a quanto hanno già fatto da tempo i principali Paesi colà rappresentati. Esiste già un progetto dell'edificio della nuova Ambasciata predisposto dall'architetto Nervi, la cui realizzazione è subordinata all'assegnazione dei nuovi fondi previsti dal presente disegno di legge.

Ugualmente urgente è ormai la costruzione o l'acquisto di immobili per altre sedi diplomatiche, come Bonn (Cancelleria), Islamabad, New Delhi, Beirut, la Rappresentanza presso le Nazioni Unite a Ginevra, Pechino, nonché per alcune sedi consolari in Paesi in cui v'è un più importante movimento migratorio, come il Canada e l'Australia.

La necessità di dare alle nostre sedi diplomatiche e consolari una sistemazione stabile e definitiva in edifici demaniali appositamente costruiti è dovuta al fatto che gli immobili in locazione che esse attualmente occupano, oltre a non possedere i requisiti richiesti per l'uso cui sono adibiti, vengono offerti a canoni spesso altissimi e in continuo aumento, ciò che comporta un grave onere finanziario e una perdita economica per l'erario. Tale situazione si presenta soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ove il problema di reperire immobili per le nostre Rappresentanze appare particolarmente difficile e non può essere comunque risolto che accettando condizioni di fitto spesso assai onerose.

Con la nuova assegnazione di fondi concessa con l'attuale disegno di legge il Ministero degli affari esteri intende pertanto continuare gradualmente ad attuare un programma di razionalizzazione delle sedi delle rappresentanze all'estero, basato su criteri sia di maggior funzionalità che di economia.

A tale scopo è stata accantonata sul fondo globale per l'anno 1971 la somma di un miliardo: l'importo rimanente del suddetto stanziamento complessivo di lire 8 miliardi sarà ripartito in ragione di due miliardi per gli anni dal 1972 al 1974 e di lire un miliardo per l'anno 1975.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In aggiunta alla spesa derivante dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da ripartire in ragione di lire tre miliardi nell'anno 1972, lire due miliardi per ciascuno degli anni 1973 e 1974 e lire un miliardo per l'anno 1975.

Le norme di cui alla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, sono applicabili fino all'anno 1975.

**Art. 2.**

All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede quanto a lire un miliardo a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e quanto a lire due miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1972. A quello di lire 2 miliardi relativo all'anno 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.